Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 351

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 27 dicembre 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 351 DEL 27 DICEMBRE **1977:**

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per soli esami, a dieci posti di capo tecnico in prova, per le esigenze del servizio impianti elettrici, presso il compartimento di Torino.

Concorso pubblico, per soli esami, a trenti posti di assistente di stazione in prova, per le esigenze dei compartimenti di Venezia, Bologna e Cagliari.

Concorso pubblico, per soli esami, a trenta posti di gestore in prova, per le esigenze dei compartimenti di Milano, Venezia e Trieste.

Concorso pubblico, per soli esami, a quattrocentoquarantasette posti di operaio qualificato in prova, con assegnazione al servizio materiale e trazione, per i compartimenti di Torino, Milano, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari.

Concorso pubblico, per soli esami, a dieci posti di operaio qualificato in prova, per le necessità del compartimento di Bologna.

(Da 13249 a 13253)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE» N. 351 DEL 27 DICEMBRE 1977:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 30 settembre 1977, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(13657)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1977, n. **923.**

Autorizzazione all'Associazione educatrice italiana, in Roma, ad accettare un legato.

N. 923. Decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Associazione educatrice italiana (A.E.I.), in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Angiolina Gallina ved. Sciaccaluga con testamento olografo 8 maggio 1968, pubblicato l'11 settembre 1968 con verbale n. 179 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Torrente, notaio in Varese Ligure (La Spezia), registrato a La Spezia il 14 agosto 1968 al n. 4139, vol. 137, consistente nella somma di un milione di lire.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1977
Registro n. 142 *Istruzione, foglio n.* 120

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. **924.**

Estinzione dell'ente morale « Istituto scolastico Ognibene », in Preseglie.

N. 924. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'ente morale « Istituto scolastico Ognibene» , in Preseglie (Brescia), viene estinto.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1977
Registro n. 142 *Istruzione, foglio n.* 121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1977, n. **925.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giovanni Battista decollato e di S. Bartolomeo apostolo, in Finale Ligure.

N. 925. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albenga-Imperia 10 aprile 1976, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Giovanni Battista decollato, in frazione Olle del comune di Finale Ligure (Savona), e di S. Bartolomeo apostolo, in frazione Gorra dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1977
Registro n. 26 *Interno, foglio n.* 273

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1977, n. **926.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Battista, in Portoscuso.

N. 926. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Iglesias 29 agosto 1974, integrato con tre dichiarazioni datate 30 settembre stesso anno, 13 maggio e 17 dicembre 1976, relativo all'erezione della parrocchia di S. Giovanni Battista, in frazione Portovesme del comune di Portoscuso (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1977
Registro n. 26 *Interno, foglio n.* 274

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1976.

Conferma del presidente del consorzio per la zona industriale apuana per il quadriennio 27 agosto 1975-26 agosto 1979.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 3 aprile 1947, n. 372, istitutivo del consorzio per la zona industriale apuana;

Visto il verbale n. 169 relativo alla deliberazione adottata il 14 gennaio 1976 dall'assemblea del consorzio stesso;

Visto che con tale deliberazione il consorzio ha indicato una terna di nomi ai sensi dell'art. 5 del precitato decreto legislativo e visto il risultato delle votazioni relative nelle quali il geom. Achille Pardini ha riportato il maggior numero di voti;

Decreta:

Il geom. Achille Pardini è confermato presidente del consorzio per la zona industriale apuana, per il quadriennio 27 agosto 1975-26 agosto 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(13435)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1977.
Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Cap Haitien (Repubblica di Haiti).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1966, registro n. 251, foglio n. 362, con il quale veniva istituita in Cap Haitien (Repubblica di Haiti) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Cap Haitien (Repubblica di Haiti) è soppressa a decorrere dal 1° agosto 1977.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1977

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1977
Registro n. 443, *foglio n.* 46

(13021)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1977.
Istituzione di un'agenzia consolare di 2ª categoria in Prince Rupert (Canada).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Prince Rupert (Canada) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato d'Italia in Vancouver e con la seguente circoscrizione territoriale: contee di Prince Rupert, Skeena, Atlin e Omineca.

La decorrenza è quella della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1977

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1977
Registro n. 443, *foglio n.* 64

(13020)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.
Regolamento per la richiesta ed il rilascio del certificato occorrente per l'iscrizione nell'elenco dei mandatari accreditati presso l'ufficio europeo brevetti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali;

Visto l'art. 163 della convenzione sul « Brevetto europeo » firmata dall'Italia a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973 e per la quale è in corso la ratifica da parte dello Stato italiano;

Considerata la necessità di porre in grado gli interessati di ottenere in tempo utile il certificato previsto dal citato art. 163, n. 2 e n. 3, della predetta convenzione sul « Brevetto europeo »;

Decreta:

Art. 1.

Tutti coloro che abbiano esercitato attività di assistenza e consulenza in materia di brevetti per invenzioni e modelli industriali e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 163, numeri 1, 2 e 3, della convenzione sul « Brevetto europeo », possono presentare domanda in carta legale all'ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, via Molise, 19, Roma, per ottenere il certificato occorrente per l'iscrizione nell'elenco dei mandatari accreditati presso l'ufficio europeo brevetti.

Art. 2.

Alla domanda devono essere allegati:

1) certificato di cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati firmatari della convenzione sul « Brevetto europeo »;

2) certificato di residenza in Italia o attestazione circa il domicilio professionale o luogo d'impiego;

3) certificato penale e di carichi pendenti;

4) una relazione sull'attività svolta in materia di brevetti d'invenzione e di modelli industriali, con allegata la documentazione idonea a dimostrare che il richiedente abbia esercitato abitualmente detta attività per almeno cinque anni in almeno quattro dei seguenti settori:

a) analisi del trovato dal punto di vista della sua brevettabilità;

b) indagine sullo stato della tecnica in relazione al trovato;

c) preparazione e redazione della descrizione, delle rivendicazioni ed eventuali disegni;

d) procedura dinanzi agli uffici statali nazionali ed esteri per l'ottenimento del brevetto o per il riconoscimento della priorità;

e) consulenza in materia di brevetti in relazione ad aspetti di validità, contraffazione e/o libertà di attuazione;

f) consulenza tecnica d'ufficio o di parte del contenzioso in materia d'invenzioni o modelli industriali;

g) consulenza in tema di licenze contrattuali od obbligatorie, di trasferimenti di brevetti in materia d'invenzioni o modelli industriali;

h) ogni altra attività qualificante agli effetti dell'assistenza in materia d'invenzioni e modelli industriali;

5) dichiarazione del datore di lavoro, ove il richiedente sia dipendente;

6) certificato di studio, titoli accademici o di appartenenza ad ordini professionali;

7) attestazioni di appartenenza, ove possibile, rilasciate da associazioni professionali o di studio in materia di diritto industriale;

8) un foglio di carta legale per il rilascio del certificato.

L'ufficio centrale brevetti ha facoltà di chiedere chiarimenti al richiedente allo scopo di acquisire ulteriori elementi sull'attività esercitata e sulla documentazione prodotta.

Art. 3.

Il certificato di cui all'art. 1 è rilasciato dal direttore dell'ufficio centrale brevetti il quale, per l'esame dei documenti e degli eventuali chiarimenti di cui al precedente articolo, può avvalersi di una commissione composta come segue:

1) dallo stesso direttore dell'ufficio centrale brevetti, che la presiede;

2) da un funzionario dell'ufficio centrale brevetti con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

3) da un rappresentante del gruppo italiano della Associazione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale;

4) da un rappresentante del collegio italiano dei consulenti in proprietà industriale;

5) da un rappresentante dell'associazione italiana dei consulenti in proprietà industriale di enti o imprese;

6) da un rappresentante del sindacato nazionale dei consulenti in proprietà industriale.

I rappresentanti di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) dovranno essere in possesso dei requisiti per esercitare la rappresentanza dinanzi l'ufficio europeo brevetti.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(13273)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità costituita presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7, ed in particolare gli articoli 1 e 24 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, costituita presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1257, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione del predetto istituto nelle riunioni del 28 gennaio, 28 aprile, 27 maggio e 31 agosto 1977;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 e 13 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità costituita presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, in conformità dell'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO - SEZIONE AUTONOMA OPERE PUBBLICHE.

Art. 2. — Compito della sezione è l'erogazione dei mutui a favore di enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società dagli stessi enti costituite, o nelle quali detengano la maggioranza del capitale azionario, nonché a favore di imprese che abbiano ottenuto dagli enti predetti concessioni relative ad opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità da realizzare nell'ambito della competenza territoriale della sezione.

Art. 3. — I mutui di cui all'articolo precedente sono effettuati dalla sezione alle condizioni, con le modalità, i limiti e le garanzie previsti dalla legge 11 marzo 1958, n. 238, e successive modificazioni ed integrazioni, mercè l'impiego delle somme provenienti dal collocamento delle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7; negli stessi mutui possono pure essere impiegati i fondi patrimoniali della sezione ed i proventi di operazioni di provvista in valuta estera di cui al successivo comma.

La sezione potrà emettere, in serie speciali, anche obbligazioni in valuta estera mediante collocamento delle stesse in paesi esteri, nonché procedere ad operazioni di provvista, sempre sui mercati esteri, a medio e lungo termine in valuta estera, con l'osservanza delle norme valutarie vigenti e nei limiti previsti dalle apposite disposizioni di legge.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla sezione, maggiorato dalle esposizioni per provvista in valuta estera, non potrà eccedere il limite stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

Art. 5. — Il consiglio di amministrazione dell'Istituto stabilisce le norme e le modalità per la concessione dei mutui della sezione, conformandosi alle disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, e successive modifiche ed integrazioni, e determinando i limiti di competenza, per la concessione dei mutui stessi, del comitato esecutivo, del direttore generale e, su proposta del direttore generale medesimo, quelli dei vice direttori generali, dei dirigenti e funzionari della sede centrale, nonché di direttori delle filiali e dei loro sostituti.

Art 6. — Agli organi dell'Istituto di cui al precedente art. 5, spetta di deliberare, nei limiti delle rispettive competenze, sulle domande di mutuo e su quelle di variazione delle relative condizioni e garanzie.

Al comitato esecutivo dell'Istituto spetta di deliberare sulle azioni giudiziarie, sul concorso alle aste per l'aggiudicazione di immobili, di opere ed impianti costituiti in garanzia, nonché sugli eventuali acquisti degli stessi.

Il comitato esecutivo autorizza inoltre le cancellazioni, le riduzioni e restrizioni delle ipoteche e privilegi nonché le surrogazioni a favore di terzi, quando il credito della sezione non risulti integralmente estinto.

Il comitato esecutivo adempie altresì a tutti gli altri incarichi o mansioni attinenti la sezione che possano essergli affidati dal consiglio di amministrazione.

Art. 7. — Il direttore generale dell'Istituto ed in sua assenza chi lo sostituisce a norma dello statuto dell'Istituto:

a) dispone per la pubblicazione dei privilegi contemplati nell'art. 2 della legge 11 marzo 1958, n. 238, sui Fogli annunzi legali delle province interessate;

b) consente la cancellazione di ipoteche e di privilegi, nonché le surrogazioni in favore di terzi, quando il credito della sezione risulti integralmente estinto, o quando le predette cancellazioni e surrogazioni siano subordinate all'integrale estinzione del credito;

c) addiviene alle cancellazioni parziali di ipoteche che siano state deliberate dal comitato esecutivo dell'Istituto;

d) consente annotazioni di inefficacia dei precetti ed abbandono degli atti esecutivi quando il mutuo venga estinto o messo al corrente col pagamento delle rate.

Il direttore generale può delegare, in via continuativa, i poteri spettantigli ai sensi del presente articolo, lettere *a*), *b*), *c*), e *d*), a uno o più dirigenti della sede centrale, nonché ai direttori delle filiali, e ciò, ove necessario, mediante procura notarile la cui vigenza ed invarianza è dimostrata nei confronti dei terzi dal semplice fatto dell'uso da parte del mandatario.

Art. 10. — La sezione è sottoposta a vigilanza, che viene esercitata secondo le norme di legge in materia e quelle contenute nello statuto dell'Istituto.

Art. 11. — Il patrimonio della sezione è formato dal fondo di dotazione e dalle riserve.

Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire 25 miliardi, assegnata dall'Istituto.

Alla costituzione delle riserve si provvede mediante l'accantonamento di una parte degli utili in sede di approvazione del bilancio annuale di esercizio, secondo quanto disposto dall'art. 13 del presente statuto.

Art. 13. — Gli utili esposti in bilancio, al netto di spese, perdite ed accantonamenti ritenuti necessari od opportuni, saranno assegnati, per un decimo al fondo di riserva ordinario. La parte residuale degli utili andrà, almeno per una metà, in ulteriore aumento del fondo di riserva ordinario e, per la rimanenza, resterà a disposizione del consiglio di amministrazione per opere di beneficenza, culturali e di pubblico interesse.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

(13367)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13441)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1977.

Nomina del presidente del Comitato olimpico nazionale italiano.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, sulla costituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, concernente norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426;

Vista la delibera del consiglio nazionale del CONI, n. 45 del 29 aprile 1977, con la quale l'avv. Giulio Onesti è stato designato quale presidente del CONI;

Visti gli articoli 32 e 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Giulio Onesti è nominato presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per il quadriennio 1977-80.

Roma, addì 12 dicembre 1977

Il Ministro: ANTONIOZZI

(13667)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1977.

Applicazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, contenente norme sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose, nei confronti dei ministri di culto della Chiesa cristiana evangelica, associazione di culto acattolico, in Palermo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 669, contenente norme sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose;

Visti gli articoli 5, secondo comma, e 6, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Vista la richiesta pervenuta dalla Chiesa cristiana evangelica, associazione di culto acattolico, con sede in Palermo, costituita per rogito del notaio Matteo Pennisi in Palermo, repertorio n. 4953, registrato a Carini (Palermo) il 21 gennaio 1965, n. 109/168, rappresentata dal suo presidente dott. Giuseppe Damiata;

Considerato che al presidente dell'associazione di cui si tratta compete il rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 4 della legge 28 luglio 1967, n. 669;

Visto il verbale in data 24 novembre 1977, relativo alle intese raggiunte ai termini del combinato disposto dagli articoli 6, ultimo comma, e 5, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, con il presidente della Chiesa cristiana evangelica, con sede in Palermo, dott. Giuseppe Damiata;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 28 luglio 1967, n. 669, nei riguardi dei ministri di culto della Chiesa cristiana evangelica, associazione di culto acattolico, con sede in Palermo, anche se essi vengono inviati dall'associazione in missione all'estero, osservandosi, in tal caso, la normativa vigente per la generalità degli assistiti presso l'Istituto nazionale assicurazione malattie - I.N.A.M.

Art. 2.

Agli assicurati, siano essi non pensionati o pensionati del fondo I.N.P.S. (di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 903), e ai loro familiari viventi a carico, competono le seguenti forme di assistenza: medico-generica, specialistica ambulatoriale, ivi compresa la assistenza ostetrica, farmaceutica, integrativa ordinaria e straordinaria di carattere sanitario. Resta esclusa l'assistenza ospedaliera, posta a carico delle regioni ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 3.

Entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il presidente della Chiesa cristiana evangelica, dott. Giuseppe Damiata, trasmetterà alle sedi provinciali competenti dell'I.N.A.M. gli elenchi nominativi dei ministri di culto dell'associazione stessa rientranti nel campo di applicazione della citata legge 28 luglio 1967, n. 669, divisi per comune di residenza e distinti tra pensionati del fondo I.N.P.S. (di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 903) e non pensionati, indicando nei medesimi elenchi i dati occorrenti per la identificazione degli aventi diritto all'assistenza malattie.

Il presidente, inoltre, porterà a conoscenza dell'I.N.A.M., entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni che interverranno negli elenchi nominativi, ivi comprese quelle dovute a pensionamento ed a trasferimento del ministro di culto da un comune ad un altro.

L'accertamento del diritto all'assistenza per i familiari del ministro di culto viventi a carico verrà operato dalla sede provinciale competente dell'.I.N.A.M. in base alle norme vigenti per la generalità degli assicurati.

Art. 4.

Il versamento del contributo di cui alla lettera *a)* dell'art. 6 della sopra citata legge 28 luglio 1967, n. 669, verrà effettuato da parte dei singoli ministri di culto direttamente alle competenti sedi provinciali dell'I.N.A.M. entro trenta giorni dal compimento di ciascun bimestre solare.

Art. 5.

L'iscrizione dei ministri di culto della Chiesa cristiana evangelica presso l'I.N.A.M. per l'assistenza di malattia avrà luogo a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dalla stessa data decorreranno l'obbligo del versamento del contributo all'I.N.A.M. e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a favore degli iscritti e dei loro familiari viventi a carico.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1977

Il Ministro: COSSIGA

(13587)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1977.

Applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 903, recante norme sulla istituzione del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici, nei confronti dei ministri di culto della Chiesa cristiana evangelica, associazione di culto acattolico, in Palermo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, recante norme sulla istituzione del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;

Vista la richiesta in data 10 giugno 1977, prodotta ai sensi dell'art. 5 della legge medesima dalla Chiesa cristiana evangelica, associazione di culto acattolico, con sede in Palermo, costituita per rogito del notaio Matteo Pennisi in Palermo, repertorio n. 4953, registrato a Carini (Palermo), atti pubblici, il 21 gennaio 1965, n. 109/168, rappresentata dal suo presidente dott. Giuseppe Damiata;

Considerato che al presidente dell'associazione di cui si tratta compete il rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 5, punto 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto il verbale in data 24 novembre 1977, relativo alle intese raggiunte, ai termini dell'art. 5, comma secondo, della legge n. 903, sopra menzionata, con il presidente della Chiesa cristiana evangelica, con sede in Palermo, dott. Giuseppe Damiata;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei riguardi dei ministri di culto della Chiesa cristiana evangelica, associazione di culto acattolico, con sede in Palermo, con le modalità previste dalla legge stessa.

Art. 2.

All'atto dell'iscrizione al fondo di previdenza, per ogni ministro di culto della Chiesa cristiana evangelica, deve essere esibita, a cura del presidente della Chiesa stessa, la seguente documentazione:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di residenza in Italia;

d) certificato attestante l'avvenuta nomina del ministro di culto, con l'indicazione della decorrenza della nomina e della data di inizio del ministero.

Art. 3.

Il presidente rappresentante della Chiesa cristiana evangelica trasmetterà alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun bimestre solare, un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo per:

a) nuove nomine, con le complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;

b) cessazione dell'obbligo dell'iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidità, per cessazione del ministero in seno alla associazione predetta, per perdita della cittadinanza italiana, per cessazione della residenza in Italia o per avvenuto decesso.

Art. 4.

Il versamento dei contributi di cui all'art. 6 della sopra citata legge viene effettuato dai singoli ministri di culto iscritti al fondo direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, in Roma, in rate trimestrali posticipate.

Art. 5.

Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto o ai superstiti che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 17 della predetta legge, il presidente, rappresentante della Chiesa cristiana evangelica, trasmetterà all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, le domande dei ministri di culto, pensionabili o dei relativi superstiti, allegando, nel caso di pensione di invalidità, la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente, ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge e, nel caso in cui l'iscritto continui l'attività da ministro di culto successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione di invalidità, la dichiarazione che l'attività medesima risulti svolta con usura, ai sensi del successivo quinto comma.

Art. 6.

In riferimento a quanto disposto dall'art. 17, comma terzo, della legge citata, le pensioni dei ministri di culto e superstiti vengono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresa la modalità del rilascio dell'assegno bancario presso il domicilio indicato nelle domande di pensionamento.

Art. 7.

Il ministro di culto pensionato o il superstite avente diritto a pensione di reversibilità, che sia malato, impedito od assente dall'Italia, può delegare all'incarico della pensione un familiare od un altro ministro di culto appartenente alla sua stessa associazione od iscritto al fondo.

Le quote di pensione che, ai sensi dell'art. 15 della legge citata, sono maturate a far tempo dalle decorrenze previste da detto articolo, in caso di morte del ministro di culto o dell'avente diritto a pensione di reversibilità, anche se avvenuta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.

Art. 8.

La facoltà di rinunciare alla sospensione dei versamenti contributivi al fondo istituito con la legge 5 luglio 1961, n. 560, ai sensi dell'art. 6 della citata legge, può essere esercitata dagli interessati con l'osservanza delle norme di cui all'articolo medesimo.

Art. 9.

Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 903, ogni diritto di mora è applicabile a partire dall'inizio del mese successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto altro non contemplato nel presente decreto, valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1977

Il Ministro: COSSIGA

(13588)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1977.

Smaltimento delle scorte di prodotti vinicoli la cui designazione e presentazione non corrisponde al regolamento (CEE) n. 2133/74.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 21, punto 2), del regolamento (CEE) n. 1608/76 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2133/74 sulla presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Considerata la necessità di impartire norme per lo smaltimento delle scorte di prodotti la cui designazione e presentazione non corrispondono al regolamento (CEE) n. 2133/74;

Decreta:

Art. 1.

Le partite di vini e di mosti di uve eccedenti i 10 ettolitri — confezionate anteriormente al 1° settembre 1977 in recipienti di volume nominale di 60 litri o meno, muniti di etichette le cui indicazioni non corrispondono al disposto dei regolamenti (CEE) n. 2133/74 e n. 1608/76, e successive modificazioni, ma risultano conformi alle norme nazionali vigenti al 31 agosto 1977 — giacenti presso le aziende imbottigliatrici o presso i grossisti, non ancora poste in circolazione al 31 dicembre 1977, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, purché siano denunciate agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai prodotti confezionati ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 24 agosto 1977).

Art. 2.

I quantitativi di vini e di mosti di uve eccedenti i 10 ettolitri, non confezionati, contenuti in recipienti di capacità superiore a litri 60 — che alla data del 31 dicembre 1977 risultano annotati nei registri dei prodotti vitivinicoli o, in mancanza, nei documenti sostitutivi con designazioni non conformi al disposto dei regolamenti (CEE) n. 2133/74 e n. 1608/76, e successive modificazioni, bensì conformemente alle norme nazionali vigenti alla suddetta data — possono essere commercializzati fino ad esaurimento, purché dai rispettivi detentori siano denunciati agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio.

I quantitativi di prodotti di cui al precedente comma, sia nel caso che vengono confezionati oppure che siano posti in commercio sciolti, dopo il 31 dicembre 1977 devono riportare in tutte le successive documentazioni, e nelle etichette, se confezionati, la designazione conforme ai regolamenti (CEE) n. 2133/74 e n. 1608/76, e successive modificazioni, cui il prodotto ha diritto.

Art. 3.

Le denunce di cui agli articoli 1 e 2 devono essere inviate entro il 25 gennaio 1978, a mezzo lettera raccomandata, agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio.

I prodotti confezionati di cui all'art. 1 devono essere indicati separatamente, a seconda che si tratti di vini da tavola, vini da tavola con indicazione geografica o di vitigno, V.Q.P.R.D., prodotti diversi dai predetti vini da tavola e dai V.Q.P.R.D.

Per i prodotti sciolti, la denuncia deve riportare gli estremi del documento di accompagnamento che ha giustificato l'assunzione in carico del prodotto, nonché la relativa designazione conforme ai regolamenti (CEE) di cui ai precedenti articoli.

Copia delle denunce di cui al primo comma deve essere allegata al registro di carico e scarico dei prodotti vinosi o, in mancanza di esso, conservate a cura degli interessati unitamente ai documenti sostitutivi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(13627)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1977.

Caratteristiche tecniche e modalità per il cambio delle marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1971, con cui sono state istituite nuove marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore nei valori da L. 4.000 (quattromila), 5.000 (cinquemila) e 6.000 (seimila) recanti l'anno di validità e con il quale sono state stabilite anche le modalità per il cambio di dette marche rimaste invendute alla fine di ciascun anno;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1976, con il quale sono stati determinati i caratteri distintivi delle suddette marche a partire dall'anno 1977;

Considerato che nelle disposizioni di cui al citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, deve ritenersi compresa la facoltà di regolare il cambio delle marche rimaste invendute alla fine dell'anno di validità;

Ritenuta l'opportunità di modificare i caratteri distintivi delle marche stesse;

Ritenuto che si rende necessario regolare *ex novo* il cambio delle marche di cui sopra recanti impresso l'anno di validità, che alla fine di ciascun anno rimangono eventualmente invendute presso le persone e gli uffici autorizzati alla vendita delle marche stesse;

Decreta:

Art. 1.

A partire dall'anno 1978 le marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore sono stampate in calcografia e offset a più colori, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro nel formato carta 20×24 e nel formato stampa 17×21.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da 14 dentelli ogni due centimetri.

Ogni foglio presenta 100 esemplari.

La vignetta, comune per tutti i valori, poggia sul lato corto del formato ed è costituita dalla leggenda « PATENTE GUIDA AUTOVEICOLI » disposta su più righe su un fondino multicolore. In alto, in chiaro, la leggenda « LIRE » ed in verticale, sul lato destro, la leggenda su

due righe « CONCESSIONI GOVERNATIVE ». Il valore e l'anno di validità sono riportati in cifre rispettivamente in alto ed in verticale sul lato destro. La vignetta è realizzata in due colori calcografici ed in quattro colori offset. L'anno di validità ed il valore delle marche sono stampati in colore viola, mentre i colori predominanti per i diversi valori sono i seguenti:

L. 4.000: rosso;
L. 5.000: verde;
L. 6.000: azzurro.

I colori predominanti delle marche nonchè i colori in cui sono stampati l'anno di validità ed il valore saranno cambiati di anno in anno.

Art. 2.

Le marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore, recanti l'anno di validità, rimaste invendute alla fine di ogni anno presso le persone e gli uffici autorizzati alla vendita delle marche stesse, possono essere cambiate con marche dell'anno successivo per lo stesso valore a condizione che le marche da cambiare siano integre, di comprovata legittima provenienza e non rechino traccia di precedente uso.

Tale cambio dovrà essere richiesto al distributore primario entro il 30 giugno dell'anno seguente a quello di validità.

Art. 3.

Entro il 30 giugno 1978 potrà, eccezionalmente, essere concesso anche il cambio delle marche di cui trattasi relative ad anni precedenti, rimaste invendute presso le persone e gli uffici autorizzati alla vendita di dette marche, purchè le medesime siano integre, di comprovata legittima provenienza e non rechino traccia di precedente uso.

Roma, addì 17 dicembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(13586)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1977.
Corso legale delle monete metalliche da L. 200.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche, con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200;

Visto il successivo art. 6 della precitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 323, del 3 dicembre 1976 che stabilisce le caratteristiche tecniche ed il contingente della nuova moneta;

Visto il successivo decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 268, del 1° ottobre 1977 che determina le caratteristiche artistiche nonchè il potere liberatorio della moneta medesima;

Decreta:

Le monete metalliche da L. 200, delle quali è stata autorizzata la fabbricazione e l'emissione con legge 5 maggio 1976, n. 325, avranno corso legale a decorrere dal 30 dicembre 1977.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1977
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 1

(13731)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2570/77 del consiglio, del 21 novembre 1977, che estende la validità del regolamento (CEE) n. 3328/75 che proroga il regime di diminuzione degli oneri all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 2571/77 del consiglio, del 21 novembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 316/77 che stabilisce un dazio antidumping sulle catene per biciclette e motociclette, originarie di Taiwan.

Regolamento (CEE) n. 2572/77 del consiglio, del 21 novembre 1977, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere alla Repubblica socialista del Vietnam a titolo di aiuto alimentare d'urgenza, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1975.

Regolamento (CEE) n. 2573/77 del consiglio, del 21 novembre 1977, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere alla Repubblica socialista del Vietnam a titolo di aiuto alimentare d'urgenza, nel quadro del regolamento (CEE) n. 1299/76.

Regolamento (CEE) n. 2574/77 del consiglio, del 21 novembre 1977, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere alla Repubblica socialista del Vietnam a titolo di aiuto alimentare d'urgenza, nel quadro del regolamento (CEE) n. 2018/76.

Regolamento (CEE) n. 2575/77 del consiglio, del 21 novembre 1977, relativo alla fornitura di butteroil alla Repubblica araba d'Egitto a titolo di aiuto alimentare, nel quadro del regolamento (CEE) n. 695/76.

Regolamento (CEE) n. 2576/77 della commissione, del 23 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2577/77 della commissione, del 23 novembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2578/77 della commissione, del 23 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2579/77 della commissione, del 23 novembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2580/77 della commissione, del 22 novembre 1977, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere.

Regolamento (CEE) n. 2581/77 della commissione, del 23 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 300 *del* 24 *novembre* 1977.

(129/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 55/1977. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 21 dicembre 1977;

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, I.V.A. compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Roma, addì 21 dicembre 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT CATTIN

ALLEGATO *A*

Numero d'ordine	Specialità	Confezione	Ditta	Prezzo
1	Aureomix	—	VIS	930
2	Bb-K8	Im 1 fl 0,100 g	Bristol It. Sud	2.980
3	Bb-K8	Im 5 fl 0,100 g	Id.	12.670
4	Bb-K8	Im 1 fl 0,250 g	Id.	6.290
5	Bb-K8	Im 1 fl 0,350 g	Id.	8.490
6	Bb-K8	Im 1 fl 0,500 g	Id.	11.790
7	Briantum	30 cps 1 mg	Ravizza	1.360
8	Briantum	30 cps 2 mg	Id.	1.530
9	Briantum	20 perle 1 mg	Id.	1.050
10	Briantum	30 perle 1 mg	Id.	1.450
11	Briantum	Gtt os fl 20 ml	Id.	910
12	Briantum	20 cps 2 mg	Id.	1.230
13	Briantum	20 cps 1 mg	Id.	1.120
14	Briantum	30 cpr 0,5 mg	Id.	1.070
15	Briantum	20 cpr 0,5 mg	Id.	920
16	Briantum	20 cpr 1 mg	Id.	970
17	Briantum	30 cpr 1 mg	Id.	1.160
18	Briantum	20 cpr 2 mg	Id.	1.090
19	Briantum	30 cpr 2 mg	Id.	1.320
20	Canfodion	1 fl 20 cc	Gentili	820
21	Canfodion	1 fl 20 conf	Id.	1.050
22	Cefuroxim 1	Fl + f sol	Duncan	7.650
23	Cefuroxim vena 2	Fl polv.	Id.	13.440
24	Cefuroxim vena 1	Fl + f solv.	Id.	7.600
25	Cefuroxim vena 3	Fl polv.	Id.	19.810
26	Cefuroxim 250	Fl + f solv.	Id.	2.620
27	Cefuroxim 500	Fl + f solv.	Id.	4.270
28	Cefuroxim 750	Fl + f solv.	Id.	6.070
29	Ch 900	5 f 2 ml	Chiesi	1.800
30	Ch 900	10 f 2 ml	Id.	2.700
31	Ch 900	20 cps	Id.	2.520
32	Ch 900	30 cps	Id.	3.460
33	Chenossil	20 cps 0,250 g	Giuliani	10.380
34	Chenossil	30 cps × 0,250 g	Id.	15.180
35	Chenossil	40 cps × 0,250 g	Id.	19.910
36	Chinidina solfato	40 conf	Erba	5.780
37	Clesidren	Fl 150 ml	Corvi	5.860
38	Clesidren	30 cpr	Id.	4.760
39	Crivol	12 cpr	Alfa Farm.	3.460
40	Crivol	24 cpr	Id.	6.350
41	Crivol	36 cpr	Id.	9.190
42	Curoxim 1	1 fl + f solv.	Glaxo	7.650
43	Curoxim vena 2	1 fl	Id.	13.440
44	Curoxim vena 1	1 fl + f	Id.	7.600
45	Curoxim vena 3	1 fl	Id.	19.810
46	Curoxim 250	1 fl + f solv.	Id.	2.620
47	Curoxim 500	1 fl + f solv.	Id.	4.270
48	Curoxim 750	1 fl + f solv.	Id.	6.070
49	Dermadex mecociclina	Pom 15 g	Zambeletti	1.800
50	Dermadex mecociclina	Pom 20 g	Id.	2.200
51	Dermadex mecociclina « D »	Pom 20 g	Id.	3.070
52	Dermadex mecociclina « D »	Pom 30 g	Id.	4.260

Numero d'ordine	Specialità	Confezione	Ditta	Prezzo
53	Dialidor	10 cpr	Ciba-Geigy	730
54	Dialidor	20 cpr	Id.	930
55	Enteropan	45 conf.	Damor	1.300
56	Enteropan	Fl scir. 150 cc	Id.	1.180
57	Enteropan	10 f 3 ml	Id.	1.450
58	Enteropan antispas.	45 conf.	Id.	1.370
59	Eureceptor	12 f 2 ml	Zambon	9.620
60	Eureceptor	10 f 2 ml	Id.	5.940
61	Eureceptor	50 cpr	Id.	19.600
62	Eureceptor	25 cpr	Id.	10.200
63	Etiolone	5 f 1 ml	Vister	5.130
64	Famel	Scir 190 g	Lirca	730
65	Ibudros	20 conf	Manetti-Roberts	3.360
66	Ibudros	10 cpr	Id.	3.100
67	Ibudros	10 sup	Id.	3.060
68	Ibudros	6 sup	Id.	3.090
69	Isiron	40 cps	Bioindustria	4.800
70	Ita 752	20 cps	Italchemi	2.520
71	Ita 752	30 cps	Id.	3.460
72	Ita 752	5 f 2 ml	Id.	1.400
73	Ita 752	10 f 2 ml	Id.	2.250
74	Labelol	30 cpr 200 mg	Duncan	14.600
75	Labelol	1 f 100 mg	Id.	1.100
76	Labelol	30 cpr 100 mg	Id.	7.780
77	Neuran	30 cps	Bioindustria	3.020
78	Omeral	20 cpr	Simes	2.470
79	Omeral	10 f 2 ml	Id.	2.000
80	Optalidon	8 conf	Sandos	150
81	Oromag-B_{12}	10 fl × 10 ml os	Pulitzer	2.170
82	Proctolyn	Pom 20 g	Recordati	1.140
83	Proctolyn	6 sup	Id.	780
84	Proctolyn	10 sup	Id.	1.060
85	Proctolyn	12 sup	Id.	1.210
86	Progestasert	scat. per 1 sistema	Id.	26.400
87	Relisorm T/200	1 fl liof + 1 fl solv.	Serono	2.930
88	Relisorm T/500	1 fl liof + 1 fl solv.	Id.	5.950
89	Rilaprin	6 f 2 ml	Guidotti	1.600
90	Rilaprin	6 supp	Id.	2.100
91	Rilaprin	30 conf	Id.	3.900
92	Siero antirabb. purif. da cavallo	1 fl iniett 8 ml	Sclavo	7.550
93	Streptosil con neomicina	polv. asper. 10 mg	De Angeli	430
94	Streptosil con neomicina	20 mg pom	Id.	750
95	Tagamet	12 f 2 ml	Smit Kline Fr	6.910
96	Tagamet	10 f 2 ml	Id.	5.940
97	Tagamet	50 cpr 200 mg	Id.	19.600
98	Tagamet	25 cpr 200 mg	Id.	10.200
99	Tachipirina	10 cpr	Angelini	730
100	Tachipirina	30 cpr	Id.	1.130
101	Tachipirina	10 sup 1 g	Id.	1.320
102	Tachipirina	10 sup 0,5 g	Id.	1.170
103	Tachipirina	10 sup 0,25 g	Id.	990
104	Tialidin	30 cpr	Poli	4.340
105	Tialidin	10 fl + 10 f	Id.	3.980
106	Trasicor-80	30 cpr 80 mg	Ciba-Geigy	7.150
107	Tiazolidin	8 fl os 10 ml	Difme	2.350
108	Tiazolidin	20 fl os 10 ml	Id.	4.200
109	Trandate	30 cpr 200 mg	Glaxo	14.600
110	Trandate	30 cpr 100 mg	Id.	7.780
111	Trandate	1 f 20 ml	Id.	1.100
112	Urovalidin	12 cps	Bracco	2.740
113	Urovalidin	fl 45 g	Id.	1.460
114	Vasodistal	20 cpr	Delalande	2.680
115	Vasodistal	30 cpr	Id.	3.680
116	Vasodistal	10 f 2 ml	Id.	2.230
117	Vasodistal	6 f 2 ml	Id.	1.710
118	Venoplant composto	10 sup	Also	1.200
119	Kebedil	42 cps	Serono	3.430

Roma, addì 21 dicembre 1977

Il Ministro-Presidente delegato: DONAT-CATTIN

(13729)

Provvedimento n. 56/1977. Adeguamento delle tariffe idriche: Acquedotto del Monferrato S.p.a., Torino; Ente autonomo acquedotto pugliese, Bari; Consorzio acquedotto « Basso Livenza », Annone Veneto.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 19 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 45/1974 e n. 46/1974 del 4 ottobre 1974, regolanti in generale la tariffazione idrica nazionale, e le relative norme esecutive di cui al provvedimento n. 26 dell'11 agosto 1975;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 12/1975 del 13 maggio 1975, relativo alla ristrutturazione delle tariffe idriche per l'Acquedotto del Monferrato S.p.a., Torino, e n. 25/1976 del 1° ottobre 1976, relativo alla ristrutturazione delle tariffe idriche per l'Ente autonomo acquedotto pugliese, Bari e per l'acquedotto « Basso Livenza », Annone Veneto;

Considerato che per gli acquedotti che operano in più provincie è necessario l'intervento diretto del Comitato interministeriale dei prezzi;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e con l'applicazione dei criteri stabiliti dalla circolare del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, le seguenti aziende acquedottistiche sono autorizzate ad applicare le tariffe per ciascuna di esse indicate, oltre le quote mensili per utenza di cui al punto 6) del provvedimento n. 45/1974:

I) ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO S.P.A., TORINO

A) *Usi domestici*:

fino al consumo di 80 mc/anno famiglia . . L. 190/mc
per i consumi compresi tra 80 mc/anno e il minimo impegnato . . . . . . » 320/mc
per i consumi eccedenti il minimo impegnato:
dal minimo sino ad una volta e mezzo . . » 390/mc
da una volta e mezzo a due volte . . » 450/mc
oltre due volte . . . . » 490/mc

B) *Forniture alle attività industriali, commerciali, ai comuni e ad altri*:

fino al minimo impegnato . . . . L. 320/mc
dal minimo fino ad una volta e mezzo . » 390/mc
da una volta e mezzo a due volte . . » 450/mc
oltre due volte . . . » 490/mc

C) *Forniture ai comuni sub-distributori*:

tariffa unica . . . . L. 215/mc

II) ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE, BARI

A) *Usi domestici*:

fino a 73 mc/anno . . . . . . L. 90/mc
da mc 73,01 a 110 mc/anno . . . » 133/mc
da mc 110,01 a 146 mc/anno . . . . » 165/mc
oltre 146 mc/anno . . . . » 200/mc

B) *Usi industriali, commerciali e agricoli*:

fino al quantitativo impegnato . . . . L. 133/mc
oltre il quantitativo impegnato . . . » 165/mc

C) *Usi pubblici* (comuni, ferrovie dello Stato, Marina militare ed enti pubblici diversi):

fino al quantitativo impegnato L. 90/mc
oltre il quantitativo impegnato . » 133/mc

D) *Usi navi e natanti*:

forniture diurne . . . . L. 165/mc
forniture notturne . . . . » 200/mc

E) *Concessioni provvisorie*:

senza limitazione . . . . L. 165/mc

F) *Pozzetti del lavaggio fognature*:

senza limitazione . . . . L. 90/mc

III) CONSORZIO ACQUEDOTTO « BASSO LIVENZA », ANNONE VENETO

A) *Usi domestici*:

fino a mc 7,5/mese . . . . L. 60/mc
da mc 7,5 a mc 12/mese . . . . . . » 90/mc
da mc 12,1 a mc 18/mese . . . . . . » 120/mc
oltre mc 18/mese . . . . » 140/mc

B) *Usi rurali*:

fino a mc 15/mese . . . . L. 60/mc
da mc 15,01 a mc 22/mese . . . . . . » 90/mc
da mc 22,01 a mc 30/mese . . . . . . » 120/mc
oltre mc 30/mese . . . . » 140/mc

C) *Altri usi*:

fino a mc 12/mese . . . . L. 90/mc
da mc 12,01 a mc 18/mese . . . . . . » 120/mc
oltre mc 18/mese . . . . » 140/mc

Roma, addì 21 dicembre 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(13730)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa per l'industria della pesca « Micalizzi Francesco » a r.l., in Pellaro di Reggio Calabria.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1977, il dott. Vincenzo Attisani è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa per l'industria della pesca « Micalizzi Francesco » a r.l., in Pellaro di Reggio Calabria, sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile con precedente decreto 2 giugno 1977, in sostituzione del dott. Giovanni Crisarà, deceduto.

(13603)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Servizi collettivi per la riforma fondiaria di Melebuono », in Lizzanello.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1977, il dott. Giuseppe De Giorgi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Servizi collettivi per la riforma fondiaria di Melebuono », in Lizzanello (Lecce), sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile con precedente decreto 10 settembre 1974, in sostituzione del sig. Maddalo Michele.

(13604)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « L'Olivicola cellinese », in Cellino S. Marco.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1977, il dott. Luigi Miccoli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « L'Olivicola cellinese », in Cellino S. Marco (Brindisi), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto 12 marzo 1970, in sostituzione del dottor Pietro Cosimo Semeraro.

(13605)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Filippo Cassola », in Ferrandina.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1977, il dott. Riccardo Mele è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Filippo Cassola », in Ferrandina (Matera), in sostituzione del sig. Antonio Meterangelis, deceduto.

(13606)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Catania ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Catania 15 ottobre 1977 l'Università degli studi di Catania è autorizzata ad accettare la donazione di L. 1.500.000 disposta in suo favore dalla signora Maria Massara Reitano ved. da Empoli, destinata alla istituzione del premio di studio « Vittorio da Empoli » da conferire ad un laureato in medicina iscritto alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione dell'Università di Catania.

(13599)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti di alveo nei comuni di Bagnaria Arsa e Cervignano del Friuli.

Con decreto 24 agosto 1977, n. 587, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti di alveo della roggia San Gallo dimessi a seguito dei lavori di rettifica e di sistemazione della roggia San Gallo nel bacino Fauglis segnati nel catasto del comune di Bagnaria Arsa al foglio n. 10 particelle 298 (mq 130); 302 (mq 110); 307 (mq 130); e nel catasto del comune di Cervignano del Friuli (comune censuario di Strassoldo) al foglio n. 10 particelle 942/28 (mq 290) e 942/35 (mq 245) della superficie complessiva di mq 905 ed indicati nella rilevazione catastale in data 13 settembre 1976 con allegata planimetria in scala 1:2000 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Udine; rilevazione catastale con allegata planimetria che fanno parte integrante del decreto stesso.

(13602)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Liquidazione di indennizzo risarcitorio relativo a terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma

Con decreto del primo dirigente 31 ottobre 1977, n. 18495, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1977, registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 250, è stata liquidata, ai sensi dell'art. 2-*terdecies* della legge 4 agosto 1971, n. 592, nella misura di L. 32.325.372 (lire trentaduemilionitrecentoventicinquemilatrecentosettantadue) l'indennizzo risarcitorio dovuto, a favore della ditta Biondi Bartolini Giovanni in forza di transazione conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3499, 28 dicembre 1952, n. 4069, con i quali fu disposta, in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, la espropriazione di terreni in agro del comune di Pomarance (Pisa) nei confronti della stessa ditta Biondi Bartolini Giovanni.

La predetta somma viene corrisposta in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per il valore nominale arrotondato di L. 32.325.000 (lire trentaduemilionitrecentoventicinquemila), ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale del lavoro, sede di Roma e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

(13499)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Cessazione e deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 836-VI ».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Bernardi Giovanni, con sede in Mussolente (Vicenza), via Cuccarolo, 4, già assegnataria del marchio in oggetto, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati.

(13557)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreti ministeriali in data 9 dicembre 1977, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui, ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

Comune	Lire
Provincia di Agrigento	
Favara	1.800.000.000
Provincia di Alessandria	
Alessandria	3.920.000.000
Mongiardino Ligure	8.043.000
Montechiaro d'Acqui	13.100.000
Novi Ligure	650.000.000
Odalengo Piccolo	13.250.000
Olivola	12.300.000
Ovada	177.000.000
Paderna	3.000.000
Pareto	22.976.000
Valenza	466.000.000
Provincia di Ancona	
Arcevia	790.000.000
Camerano	149.000.000
Castelbellino	109.000.000
Castel Colonna	65.000.000
Corinaldo	212.000.000
Fabriano	354.000.000
Filottrano	178.000.000
Ripe	111.000.000
Sassoferrato	590.000.000
Provincia di Arezzo	
Cavriglia	117.000.000
Chiusi della Verna	96.000.000
Cortona	1.510.000.000
Laterina	92.000.000
Marciano della Chiana	80.000.000
Ortignano Raggiolo	60.000.000
San Giovanni Valdarno	670.000.000
Stia	121.000.000
Talla	113.000.000
Provincia di Ascoli Piceno	
Altidona	33.700.000
Amandola	121.000.000
Arquata del Tronto	97.000.000
Ascoli Piceno	3.310.000.000
Castel di Lama	74.000.000
Castorano	80.000.000
Cossignano	80.000.000

Comune	Lire
Grottazzolina	84.000.000
Maltignano	57.000.000
Massa Fermana	58.000.000
Montappone	96.000.000
Montefiore dell'Aso	80.000.000
Palmiano	33.300.000
Pedaso	62.000.000
Petritoli	107.000.000
Rotella	82.000.000
Santa Vittoria in Matenano	77.000.000
Smerillo	46.100.000
Spinetoli	127.370.000
Venarotta	118.000.000

Provincia di Asti

Comune	Lire
Castel Boglione	3.700.000
Corsione	2.000.000
Olmo Gentile	3.222.000
Rocchetta Tanaro	23.100.000

Provincia di Bari

Comune	Lire
Adelfia	890.000.000
Alberobello	481.000.000
Barletta	4.600.000.000
Bisceglie	2.199.337.000
Bitetto	406.000.000
Corato	3.530.000.000
Gravina in Puglia	2.790.000.000
Poggiorsini	210.000.000
Polignano a Mare	820.000.000
Rutigliano	850.000.000
Sammichele di Bari	640.000.000

Provincia di Bergamo

Comune	Lire
Costa Volpino	72.463.000

Provincia di Bologna

Comune	Lire
Casalecchio di Reno	1.650.000.000
San Giovanni in Persiceto	660.000.000

Provincia di Brescia

Comune	Lire
Calvagese della Riviera	13.300.000
Roe' Volciano	15.000.000

Provincia di Brindisi

Comune	Lire
Mesagne	1.610.000.000
San Pancrazio Salentino	740.000.000

Provincia di Cagliari

Comune	Lire
Carbonia	2.690.000.000
Carloforte	176.000.000
Decimomannu	130.000.000
Domus De Maria	44.300.000
Giba	82.000.000
Gonnesa	92.000.000
Gonnosfanadiga	354.000.000
Guasila	50.900.000
Las Plassas	27.300.000
Quartu Sant'Elena	1.780.000.000
Santadi	97.000.000
Sant'Anna Arresi	21.350.000
Sant'Antioco	530.000.000
San Vito	36.400.000
Senorbì	99.000.000
Serdiana	65.000.000
Serramanna	21.400.000
Sestu	99.000.000
Siliqua	90.500.000
Silius	15.000.000
Suelli	53.000.000
Tratalias	61.000.000
Ussana	71.000.000
Villamar	26.000.000
Villanovafranca	73.000.000
Villasalto	36.400.000
Villaspeciosa	16.200.000

Provincia di Caltanissetta

Comune	Lire
Niscemi	890.000.000
San Cataldo	940.000.000

Provincia di Campobasso

Comune	Lire
Colle d'Anchise	36.500.000
Matrice	14.200.000
Montenero di Bisaccia	239.000.000
Salcito	31.000.000
San Martino in Pensilis	196.000.000

Provincia di Catanzaro

Comune	Lire
Lamezia Terme	5.050.000.000

Provincia di Chieti

Comune	Lire
Arielli	34.700.000
Bomba	69.030.000
Bucchianico	108.110.000
Fara Filiorum Petri	47.800.000
Guardiagrele	520.000.000
Guilmi	46.700.000
Miglianico	72.000.000
Monteferrante	15.900.000
Palmoli	54.000.000
Pennadomo	43.700.000
Pollutri	88.830.000
San Vito Chietino	155.000.000
Vacri	62.000.000

Provincia di Cremona

Comune	Lire
Acquanegra Cremonese	40.000.000
Annicco	33.800.000
Azzanello	23.800.000
Casaletto di Sopra	17.200.000
Corte de' Frati	21.400.000
Crotta d'Adda	35.400.000
Fiesco	20.000.000
Grumello Cremonese ed Uniti	39.200.000
Persico d'Osimo	47.700.000
Pessina Cremonese	54.000.000
Pizzighettone	48.200.000
Salvirola	8.600.000
Sesto ed Uniti	48.700.000
Trigolo	27.845.000
Vescovato	23.000.000

Provincia di Cuneo

Comune	Lire
Saliceto	18.100.000

Provincia di Enna

Comune	Lire
Enna	6.310.000.000

Provincia di Ferrara

Comune	Lire
Copparo	790.000.000
Ferrara	14.330.000.000

Provincia di Firenze

Comune	Lire
Bagno di Ripoli	830.000.000
Prato	11.690.000.000

Provincia di Foggia

Comune	Lire
Biccari	213.000.000
Candela	217.000.000
Carpino	244.000.000
Cerignola	3.540.000.000
Manfredonia	2.400.000.000
Panni	84.000.000
Peschici	219.000.000
Rignano Garganico	166.000.000
Rocchetta Sant'Antonio	152.000.000
Roseto Valfortore	97.000.000

Comune	Lire
San Ferdinando di Puglia	630.000.000
San Giovanni Rotondo	1.010.000.000
San Marco la Catola	88.000.000
Stornara	205.000.000
Provincia di Frosinone	
Cassino	1.200.000.000
Provincia di Genova	
Camogli	161.000.000
Davagna	9.000.000
Provincia di Gorizia	
Gorizia	2.220.000.000
Monfalcone	810.000.000
Provincia di Grosseto	
Arcidosso	339.000.000
Campagnatico	188.000.000
Cinigiano	151.000.000
Follonica	900.000.000
Montieri	200.000.000
Scansano	187.000.000
Seggiano	90.000.000
Provincia di Imperia	
Camporosso	19.500.000
Vallecrosia	54.000.000
Ventimiglia	580.000.000
Provincia di Isernia	
Acquaviva d'Isernia	23.200.000
Cerro al Volturno	34.300.000
Isernia	1.140.000.000
Macchiagodena	13.700.000
Miranda	52.000.000
Montaquila	34.660.000
Montenero Val Cocchiara	18.700.000
Pescolanciano	15.000.000
Roccamandolfi	21.500.000
San Pietro Avellana	18.690.000
Venafro	206.000.000
Provincia di L'Aquila	
Cagnano Amiterno	32.500.000
Capistrello	99.000.000
Carapelle Calvisio	20.800.000
Castel del Monte	60.000.000
Castelvecchio Calvisio	21.200.000
Celano	305.000.000
L'Aquila	10.710.000.000
Rocca di Botte	14.800.000
Secinaro	41.700.000
Sulmona	1.230.000.000
Tornimparte	34.500.000
Provincia di La Spezia	
Ameglia	15.300.000
Arcola	67.000.000
Bolano	38.800.000
La Spezia	10.640.000.000
Lerici	463.000.000
Provincia di Latina	
Fondi	660.000.000
Terracina	950.000.000
Provincia di Lecce	
Caprarica di Lecce	115.000.000
Carpignano Salentino	258.000.000
Martano	305.000.000
Melendugno	479.000.000
Nardò	1.660.000.000
Otranto	170.000.000
Zollino	99.350.000
Provincia di Livorno	
Campiglia Marittima	500.000.000
Castagneto Carducci	252.000.000
Portoferraio	760.000.000
Suvereto	160.000.000
Provincia di Lucca	
Altopascio	221.000.000
Barga	530.000.000
Camporgiano	106.000.000
Castelnuovo di Garfagnana	336.000.000
Coreglia Antelminelli	159.000.000
Gallicano	89.000.000
Giuncugnano	65.000.000
Lucca	7.390.000.000
Minucciano	108.000.000
Molazzana	62.000.000
Montecarlo	84.000.000
Pescaglia	269.000.000
Villa Basilica	33.600.000
Provincia di Mantova	
Borgofranco sul Po	28.700.000
Casalromano	9.500.000
Magnacavallo	33.500.000
Marmirolo	55.000.000
Piubega	26.400.000
Quingentole	37.800.000
Revere	62.000.000
Rodigo	58.000.000
Sermide	61.000.000
Virgilio	120.000.000
Provincia di Massa-Carrara	
Filattiera	161.000.000
Licciana Nardi	399.000.000
Massa	5.040.000.000
Montignoso	471.000.000
Mulazzo	220.000.000
Tresana	142.000.000
Villafranca in Lunigiana	231.000.000
Provincia di Matera	
Grottole	419.000.000
Matera	4.000.000.000
Provincia di Messina	
Barcellona Pozzo di Gotto	2.150.000.000
Provincia di Milano	
Buccinasco	38.300.000
Camairago	7.500.000
Carate Brianza	54.000.000
Carugate	122.000.000
Cerro Maggiore	109.000.000
Cormano	232.000.000
Fombio	10.900.000
Pioltello	203.000.000
Trezzano sul Naviglio	135.000.000
Vimercate	105.000.000
Vittuone	14.800.000
Provincia di Modena	
Carpi	2.280.000.000
Provincia di Napoli	
Nola	730.000.000
Sant'Antimo	850.000.000
Provincia di Novara	
Novara	3.830.000.000

Comune	Lire
Provincia di Nuoro	
Aritzo	80.000.000
Bolotana	84.000.000
Esterzili	19.200.000
Irgoli	5.500.000
Lotzorai	40.600.000
Nuragus	24.700.000
Olzai	68.000.000
Ottana	66.000.000
Tortolì	30.000.000
Provincia di Oristano	
Ardauli	23.700.000
Baratili San Pietro	30.500.000
Baressa	50.000.000
Bauladu	57.700.000
Cabras	131.000.000
Fordongianus	39.900.000
Gonnoscodina	57.900.000
Gonnostramatza	78.000.000
Mogorella	24.600.000
Morgongiori	33.700.000
Neoneli	53.500.000
Norbello	64.300.000
Nurachi	35.700.000
Oristano	1.480.000.000
Palmas Arborea	42.100.000
Pau	16.300.000
San Nicolò d'Arcidano	32.900.000
San Vero Milis	65.000.000
Scano di Montiferro	62.000.000
Sedilo	64.000.000
Seneghe	84.000.000
Senis	42.100.000
Sennariolo	18.200.000
Siapiccia	15.300.000
Simaxis	30.900.000
Sini	43.300.000
Siris	14.300.000
Sorradile	37.500.000
Tadasuni	32.600.000
Tramatza	44.200.000
Tresnuraghes	68.600.000
Ulà Tirso	26.600.000
Uras	47.800.000
Usellus	25.400.000
Villa Verde	10.800.000
Provincia di Padova	
Correzzola	101.000.000
Padova	6.500.000.000
Provincia di Palermo	
Monreale	1.310.000.000
Partinico	1.050.000.000
Termini Imerese	1.030.000.000
Provincia di Parma	
Fidenza	1.050.000.000
Provincia di Pavia	
Bastida de' Dossi	6.700.000
Belgioioso	30.700.000
Cava Manara	19.500.000
Lomello	8.700.000
Marcignago	9.100.000
Mezzana Bigli	10.600.000
Montalto Pavese	8.000.000
Pavia	3.600.000.000
Trovo	18.300.000
Provincia di Perugia	
Gubbio	1.620.000.000
Spoleto	1.810.000.000
Provincia di Pesaro-Urbino	
Montelabbate	300.000.000

Comune	Lire
Provincia di Pescara	
Abbateggio	20.300.000
Alanno	48.700.000
Bolognano	100.000.000
Bussi sul Tirino	32.000.000
Caramanico Terme	50.000.000
San Valentino in Abruzzo Citeriore	66.000.000
Tocco da Casauria	49.000.000
Provincia di Piacenza	
Piacenza	4.610.000.000
Provincia di Pisa	
Bientina	81.000.000
Buti	171.000.000
Calcinaia	122.000.000
Casale Marittimo	54.000.000
Cascina	1.290.000.000
Fauglia	67.000.000
Montescudaio	97.000.000
Montopoli in Val d'Arno	268.000.000
Orciano Pisano	37.700.000
Riparbella	104.000.000
San Giuliano Terme	670.000.000
Terricciola	107.000.000
Vicopisano	68.000.000
Provincia di Pistoia	
Chiesina Uzzanese	39.500.000
Marliana	73.000.000
Montale	291.000.000
Montecatini-Terme	1.190.000.000
Uzzano	70.000.000
Provincia di Potenza	
Baragiano	86.000.000
Barile	183.000.000
Castelmezzano	56.000.000
Forenza	237.000.000
Maschito	145.000.000
Rapone	50.000.000
San Costantino Albanese	34.200.000
Sant'Arcangelo	125.000.000
Senise	130.000.000
Tramutola	93.000.000
Trivigno	53.000.000
Provincia di Ravenna	
Lugo	1.880.000.000
Ravenna	11.770.000.000
Provincia di Reggio Emilia	
Reggio nell'Emilia	13.520.000.000
Provincia di Roma	
Ciampino	359.000.000
Civitavecchia	2.060.000.000
Guidonia Montecelio	800.000.000
Provincia di Rovigo	
Crespino	112.000.000
Frassinelle Polesine	123.000.000
Pettorazza Grimani	113.000.000
San Martino di Venezze	149.000.000
Villanova del Ghebbo	82.000.000
Provincia di Salerno	
Nocera Inferiore	2.170.000.000
Pagani	2.390.000.000
Provincia di Sassari	
Anela	29.400.000
Provincia di Savona	
Calizzano	10.400.000
Finale Ligure	135.000.000
Tovo San Giacomo	14.800.000

Comune	Lire
Provincia di Siena	
Buonconvento	161.000.000
Castellina in Chianti	94.000.000
Colle di Val d'Elsa	376.000.000
Gaiole in Chianti	194.000.000
Montalcino	409.000.000
Montepulciano	580.000.000
Murlo	124.000.000
Piancastagnaio	130.000.000
Radicondoli	119.000.000
Sinalunga	312.000.000
Sovicille	233.000.000
Provincia di Siracusa	
Avola	1.720.000.000
Provincia di Teramo	
Castilenti	66.000.000
Colledara	104.000.000
Martinsicuro	122.000.000
Montorio al Vomano	237.000.000
Penna Sant'Andrea	41.800.000
Roseto degli Abruzzi	500.000.000
Torricella Sicura	43.100.000
Provincia di Torino	
Caselle Torinese	62.000.000
Chivasso	269.000.000
Cossano Canavese	7.500.000
Orbassano	267.000.000
Pavone Canavese	18.000.000
Rivalta di Torino	319.000.000
Rivoli	730.000.000
Venaria	540.000.000
Provincia di Treviso	
Casale sul Sile	45.000.000
Silea	22.500.000
Provincia di Trieste	
Trieste	29.300.000.000
Provincia di Varese	
Busto Arsizio	960.000.000
Malnate	51.000.000
Provincia di Venezia	
Chioggia	2.100.000.000
Fossalta di Piave	22.500.000
Mirano	494.000.000
Noale	160.000.000
Pianiga	23.100.000
Torre di Mosto	52.000.000
Provincia di Vicenza	
Barbarano Vicentino	21.700.000
Castegnero	15.940.000
Cogollo del Cengio	5.800.000
Lastebasse	4.800.000
San Nazario	15.000.000
Zovencedo	23.600.000
Provincia di Viterbo	
Viterbo	2.260.000.000

(5298/M)

Autorizzazione al comune di Castelmauro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1977, il comune di Castelmauro (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.960.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5329/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio del Sangro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1977, il comune di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.910.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5330/M)

Autorizzazione al comune di Castelpoto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1977, il comune di Castelpoto (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.490.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5331/M)

Autorizzazione al comune di Viareggio da assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1977, il comune di Viareggio (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 208.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5332/M)

Autorizzazione al comune di Guardavalle ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1977, il comune di Guardavalle (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 46.480.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5333/M)

Autorizzazione al comune di Montecalvo Irpino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1977, il comune di Montecalvo Irpino (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.070.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5334/M)

Autorizzazione al comune di Rocchetta e Croce ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1977, il comune di Rocchetta e Croce (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.480.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5335/M)

Autorizzazione al comune di Frasso Telesino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1977, il comune di Frasso Telesino (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.940.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5336/M)

Autorizzazione al comune di Savignano Irpino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1977, il comune di Savignano Irpino (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.120.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5337/M)

Autorizzazione al comune di Volturara Appula ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1977, il comune di Volturara Appula (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.320.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5338/M)

Autorizzazione al comune di Pauli Arbarei ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1977, il comune di Pauli Arbarei (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.560.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5339/M)

Autorizzazione al comune di Brescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1977, il comune di Brescia, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.688.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5340/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 6 dicembre 1977, il comune di Poggio Sannita (Isernia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5341/M)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 26

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa ai titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 mod. cambio 5%. — Data: 12 novembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria di Massa. — Intestazione: Rocca Giorgio, nato a Carrara il 4 gennaio 1924. — Titoli del debito pubblico: al portatore 6. — Capitale L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(12686)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 248

Corso dei cambi del 22 dicembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	876,95	876,95	877,10	876,95	876,90	876,90	877,05	876,95	876,95	876,95
Dollaro canadese	800,40	800,40	801 —	800,40	800,60	800,42	800,40	800,40	800,40	800,40
Franco svizzero	429,80	429,80	429,83	429,80	429,22	429,82	429,52	429,80	429,80	429,80
Corona danese	148,50	148,50	148,80	148,50	148,45	148,50	148,49	148,50	148,50	148,50
Corona norvegese	167,40	167,40	167,30	167,40	167,25	167,45	167,28	167,40	167,40	167,40
Corona svedese	184,99	184,99	185 —	184,99	184,88	184,98	184,75	184,99	184,99	184,99
Fiorino olandese	378,40	378,40	379 —	378,40	378,15	378,45	377,69	378,40	378,40	378,40
Franco belga	26,13	26,13	26,19	26,13	26,15	26,10	26,145	26,13	26,13	26,13
Franco francese	183,47	183,47	184,30	183,47	184,25	183,49	184,211	183,47	183,47	183,47
Lira sterlina	1633,80	1633,80	1633 —	1633,80	1631 —	1633,84	1634,10	1633,80	1633,80	1633,80
Marco germanico	408,60	408,60	407,75	408,60	407,20	408,62	407,80	408,60	408,60	408,60
Scellino austriaco	56,869	56,869	56,75	56,869	56,95	56,85	56,82	56,869	56,869	56,85
Escudo portoghese	21,88	21,88	21,85	21,88	21,86	21,85	21,78	21,88	21,88	21,88
Peseta spagnola	10,776	10,776	10,7865	10,776	10,77	10,77	10,81	10,776	10,776	10,77
Yen giapponese	3,638	3,638	3,64	3,638	3,639	3,63	3,637	3,638	3,638	3,63

Media dei titoli del 22 dicembre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	74,375
Redimibile 3,50 % 1934	99,150
» 3,50 % (Ricostruzione)	96,850
» 5 % (Ricostruzione)	99,400
» 5 % (Riforma fondiaria)	101,350
» 5 % (Città di Trieste)	96,500
» 5 % (Beni esteri)	96,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,875
» 5,50 % » » 1968-83	80,550
» 5,50 % » » 1969-84	76,800
» 6 % » » 1970-85	76,525
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	71,375
» 9 % » » 1975-90	81,300
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	81,475
» 9 % » » 1977-92	89 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	98,150
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	93,375
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,475
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,475
» poliennali 7 % 1978	98,650
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,275
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	93,800
» » 9 % 1980	92,650
» » 10 % 1981	93,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 dicembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	877 —
Dollaro canadese	800,40
Franco svizzero	429,66
Corona danese	148,495
Corona norvegese	167,34
Corona svedese	184,87
Fiorino olandese	378,045
Franco belga	26,137
Franco francese	183,84
Lira sterlina	1633,95
Marco germanico	408,20
Scellino austriaco	56,844
Escudo portoghese	21,83
Peseta spagnola	10,793
Yen giapponese	3,637

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per il reclutamento di trecentoquaranta allievi guardie forestali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato, nonchè la legge 18 febbraio 1963, n. 301;

Visto il combinato disposto degli articoli 29 del sopra citato decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, 32 del regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997 e seguenti, del regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Vista la legge 26 luglio 1961, n. 709;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato il fabbisogno del personale nel ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato ed avvalendosi della facoltà concessa all'amministrazione dal secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Per il reclutamento di trecentoquaranta allievi guardie forestali, è indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Gli aspiranti devono avere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani di sesso maschile ed in godimento dei diritti politici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 28°; non è necessario che gli aspiranti abbiano compiuto il 18° anno di età all'atto della presentazione della domanda; tale requisito deve essere posseduto alla data dell'effettivo reclutamento; considerati, quindi i tempi tecnici necessari all'espletamento della prescritta procedura, sono ammessi, anche a presentare domanda gli aspiranti che abbiano compiuto il 17° anno di età;

c) essere in possesso di licenza di scuola d'obbligo o di licenza elementare ove all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, gli aspiranti risultino aver già compiuto l'11° anno di età;

d) essere fisicamente idonei all'impiego, esenti da imperfezioni e difetti, aver statutra non inferiore a m. 1,65;

e) essere celibi o vedovi senza prole;

f) aver sempre tenuto buona condotta ed appartenere a famiglia di buona reputazione e i cui componenti siano esenti da tare mentali;

g) non essere stato giudicato rivedibile, riformato o espulso da una delle Forze armate dello Stato o da Corpi militarmente organizzati; nè allontanato per negata rafferma o rimandato da Corpi militarmente organizzati per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo;

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Il requisito di cui alla lettera *e*) dovrà inoltre essere mantenuto fino al compimento di due anni di effettivo servizio nel Corpo e quello di cui alla lettera *g*) fino alla data della nomina ad allievo guardia forestale.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o decaduti dall'impiego statale per motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo il fac-simile allegato al presente decreto, compilate su carta legale ed indirizzate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione XIII - Via Giosuè Carducci, 5 - 00187 Roma, dovranno pervenire entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno oltre il termine indicato spedite a mezzo raccomandata R.R. entro il suddetto termine. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per le presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare le domande di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Saranno considerate fuori termine le domande prodotte oltre i termini soprafissati.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

il proprio cognome e nome;

il luogo e data di nascita con l'esatta indicazione della residenza;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data e della scuola presso la quale venne conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego;

l'indirizzo preciso completo di numero di codice di avviamento postale al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso con impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione di recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato sulla domanda né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le domande devono essere sottoscritte dagli aspiranti e le firme dei medesimi devono essere autenticate secondo le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e precisamente dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o dal notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Qualora gli aspiranti siano militari dette autenticazioni possono essere fatte dal comandante del reparto presso il quale prestano servizio.

Per i residenti all'estero l'autenticazione può essere fatta dalle competenti autorità diplomatiche o consolari.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i minorenni è necessario anche in calce alla domanda l'atto di assenso dei genitori esercenti la patria potestà o di chi ne faccia le veci, reso e sottoscritto avanti ai funzionari sopra indicati competenti ad autenticarne la firma.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti devono allegare i seguenti documenti che costituiscono anche titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria:

1) titolo di studio originale o copia notarile su carta legale. In sostituzione del titolo di studio originale o della copia notarile del medesimo, può essere presentato un certificato, in carta legale, rilasciato dalla competente autorità scolastica che attesti il possesso del titolo di studio conseguito. I certificati rilasciati dai capi di scuole o istituti parificati o legalmente riconosciuti, fatta eccezione per quelli di Roma e provincia, devono essere legalizzati dai provveditori agli studi;

2) foglio matricolare rilasciato dalla competente autorità militare ovvero copia del documento stesso regolarmente autenticato; sia il foglio matricolare originale che la eventuale copia dovranno essere muniti della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Per coloro che stiano prestando servizio militare, certificato su carta legale, rilasciato dal comandante del reparto, dal quale risulti che l'interessato trovasi alle armi per adempiere agli obblighi di leva.

Gli aspiranti che siano stati sottoposti a visita di leva ma non ancora avviati alle armi devono produrre un certificato su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune, attestante l'esito di leva oppure il foglio di congedo illimitato provvisorio munito della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Coloro che non siano stati ancora chiamati dal consiglio di leva devono produrre un certificato su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune, attestante l'iscrizione nelle liste di leva.

I minori di anni 18, per i quali non sia avvenuta l'iscrizione nelle liste di leva, dovranno presentare apposita dichiarazione del sindaco attestante la non ancora avvenuta iscrizione.

Sia il certificato attestante l'esito di leva che quello attestante l'iscrizione nelle liste di leva non debbono essere di data anteriore a tre mesi a quella di scadenza del termine di presentazione delle domande.

La copia del foglio matricolare, l'esito di leva o il foglio di congedo illimitato provvisorio non possono essere sostituiti dal foglio di congedo illimitato.

Qualora uno soltanto dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo non risulti redatto in conformità alle norme indicate o manchi del tutto la relativa domanda sarà considerata irregolare;

3) eventuali documenti atti a dimostrare speciali attitudini al servizio forestale sia per attività e mansioni svolte nel settore forestale sia per risultati di valore nazionale nelle diverse discipline sportive.

I predetti documenti ove riguardino attività e mansioni svolte dai candidati nel settore forestale sia presso privati che enti locali, regioni o presso le amministrazioni forestali dello Stato (quali ad esempio operai addetti a utilizzazioni boschive, rimboschimenti, ricostituzioni boschive, rinsaldamenti, miglioramento pascoli, sistemazioni idraulico forestali, piani di assestamento, lotta contro i parassiti forestali, coltura vivai forestali) o come guardie comunali o campestri, guardia caccia o guardia pesca, guardie giurate forestali, istruttori e aiuto istruttori in cantieri di rimboschimento, ecc., dovranno essere documentati con attestati rilasciati dal datore di lavoro, su carta legale e con firma debitamente legalizzata.

Per quanto concerne specificatamente l'attività svolta alle dipendenze del Corpo forestale dello Stato le relative certificazioni potranno essere rilasciate esclusivamente da funzionari della carriera direttiva, su carta legale. In tal caso non è necessaria la legalizzazione della firma.

E' considerato titolo attitudinale il servizio prestato o in corso nelle truppe alpine.

I titoli attitudinali nelle discipline sportive dovranno essere attestati dalle rispettive Federazioni nazionali centrali e dal centro sportivo del Corpo forestale dello Stato, con certificato in carta legale e con firma regolarmente legalizzata comprovante che il concorrente fa parte di squadre nazionali oppure ha conseguito, in gare a livello nazionale, da elencare specificatamente, risultati di valore con indicazione del piazzamento.

L'iscrizione nelle squadre di soccorso alpino, i brevetti di guida alpina, di maestro di sci o di roccia costituiscono altresì titoli attitudinali. Le dichiarazioni relative in carta legale dovranno essere rilasciate dalla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) dal Club alpino italiano (C.A.I.) o da altri organismi parimenti qualificati e le firma di coloro che sottoscrivono dette dichiarazioni dovranno essere opportunamente legalizzate;

4) eventuali titoli di studio ed attestati di specializzazione che abbiano particolare attinenza con il servizio forestale.

Ogni elemento che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisca titolo a particolari benefici dovrà essere comprovato mediante l'esibizione di documenti idonei su carta legale.

I documenti di cui al presente articolo, ove non allegati alla domanda di ammissione al concorso, saranno ritenuti validi solo se inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini fissati per la presentazione della domanda stessa.

Art. 5.

Gli aspiranti che abbiano titolo alla riserva del posto o alla preferenza in graduatoria devono documentare in allegato alla domanda il possesso dei requisiti come segue:

a) i profughi: un'attestazione in carta legale del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualifica di profugo e, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

b) gli orfani dei caduti di guerra o per fatto di guerra: un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, su carta legale;

c) gli orfani dei caduti per servizio: una dichiarazione in carta legale rilasciata dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro: una dichiarazione in carta legale rilasciata dall'I.N.A.I.L. attestante che il genitore è deceduto per causa di lavoro;

e) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate: un certificato in carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra nonchè la categoria di pensione di cui fruisce il genitore ovvero uno dei seguenti documenti:

un attestato, in carta legale, dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione;

il decreto di concessione della pensione;

la dichiarazione mod. 69 rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore;

f) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido per servizio nonchè la categoria di pensione di cui fruisce il genitore ovvero uno dei seguenti documenti:

il decreto di concessione della pensione;

il mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione di appartenenza del genitore;

g) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro: una dichiarazione, in carta legale, rilasciata dall'I.N.A.I.L. dalla quale risulti che il genitore è mutilato o invalido del lavoro nonchè il relativo grado di riduzione della capacità lavorativa.

Gli orfani dei caduti di guerra o per fatti di guerra, gli orfani dei caduti per servizio e gli orfani dei caduti sul lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), un certificato su carta legale rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*) un certificato, su carta legale, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante oltre l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, anche la categoria di pensione cui fruisce il genitore.

I figli dei mutilati e invalidi del lavoro potranno produrre in luogo dei documenti di cui alla precedente lettera g), un certificato in carta legale rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante oltre l'iscrizione nell'apposito elenco istituito con la citata legge n. 482/1968, anche il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

I figli dei caduti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Art. 6.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice che, previo esame delle domande regolari pervenute, formerà una graduatoria prendendo in considerazione i titoli di studio esibiti nonchè quelli attitudinali.

Nel formare la graduatoria di cui sopra la commissione terrà conto del diritto alla riserva del posto previsto dalle vigenti disposizioni.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 7.

Gli aspiranti utilmente collocati nella sopradetta graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica presso gli ospedali militari per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio forestale. L'esito di tale visita medica è inappellabile da parte dei candidati.

I dichiarati idonei alla visita medica dovranno superare una prova pratica di scrittura sotto dettato che sarà effettuata in una o più sedi.

La data e la località ove sarà effettuata la prova pratica di scrittura sotto dettato verrà portata a conoscenza di ogni singolo interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della data stessa.

Al termine della suddetta prova la commissione provvederà alla formazione della graduatoria finale.

Art. 8.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, con proprio decreto approva la graduatoria finale e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale dovranno fare pervenire dietro richiesta i documenti sotto elencati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione XIII - Via Giosuè Carducci, 5 - 00187 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a pena di decadenza (il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma):

1) estratto dell'atto di nascita in carta legale rilasciato dall'ufficiale civile del comune in cui l'atto è stato trascritto. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato di stato libero rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta legale; per i vedovi detto certificato dovrà contenere l'annotazione che non hanno prole;

5) fotografia recente applicata su carta legale con firma e fotografia del candidato regolarmente autenticata.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Tutti i documenti, tranne l'estratto dell'atto di nascita, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli. I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

L'amministrazione accerta d'ufficio la buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati allievi guardie forestali ed ammessi a frequentare un corso di istruzione professionale.

Prima dell'inizio del corso l'amministrazione si riserva la facoltà di accertare il mantenimento della idoneità fisica degli allievi guardie. Per coloro che non siano stati riconosciuti idonei verrà revocata la nomina ad allievo guardia.

Gli allievi sono soggetti durante il corso, per tutto quanto riguarda disciplina ed istruzione, allo speciale regolamento interno della scuola del Corpo forestale della Stato.

Coloro che durante lo svolgimento del corso non diano prova di buona condotta ed attitudine al servizio forestale potranno essere dimessi in qualsiasi momento e verranno esclusi dal partecipare ai successivi concorsi.

Art. 11.

Al termine del corso di istruzione professionale di cui all'articolo precedente gli allievi guardie dovranno sostenere gli esami finali consistenti in prove scritte ed in un colloquio nonchè in una prova pratica intesa ad accertare l'attitudine al servizio forestale.

Tutti coloro che supereranno le prove verranno nominati, nell'ordine della graduatoria di merito risultante dagli esiti delle prove stesse, guardie forestali, dopo aver prestato il prescritto giuramento e sottoscritto la ferma triennale decorrente dalla data di nomina ad allievo guardia.

Nei confronti di coloro che non avranno superato le prove prescritte sarà dichiarata la decadenza dalla nomina ad allievi guardie.

Agli allievi guardie spetterà il trattamento economico previsto per i pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1977

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1977
Registro n. 5 *Corpo forestale dello Stato, foglio n.* 141

Fac-simile di domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione XIII - Via Giosuè Carducci, 5 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (comune e provincia di nascita) il . . . (data di nascita) residente in . . . . ., via . . . . . ., n. . ., chiede di partecipare al concorso per il reclutamento di trecentoquaranta allievi guardie forestali.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (2);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso la scuola di . . . . . in data . . . . .;

e) di non essere stato giudicato rivedibile, riformato o espulso da una delle Forze armate dello Stato o da Corpi militarmente organizzati; né allontanato per negata rafferma o rimandato da Corpi militarmente organizzati, per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo;

f) eventuali servizi resi presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Allega alla presente i seguenti documenti:

1) . . . . (titolo di studio);

2) . . . . . (copia del foglio matricolare militare o certificato di esito di leva o il foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato d'iscrizione nelle liste di leva o dichiarazione del sindaco attestante la non ancora avvenuta iscrizione);

3) . . . .;

4) . . . .;

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente indirizzo: . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario.

Data, . . .

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. (3) . . . . . .

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata secondo le modalità stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e precisamente dal funzionario competente a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per il minorenne è necessario anche l'atto di assenso, in calce alla domanda, dei genitori esercenti la patria potestà o da chi ne fa le veci, reso e sottoscritto avanti ai funzionari sopra indicati competenti ad autenticare la firma.

(13500)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli assistenti di neuropsichiatria infantile idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'articolo 47 che prevede l'inclusione in appositi elenchi dei sanitari che prestino servizio di ruolo nella rispettiva e corrispondente qualifica e disciplina all'entrata in vigore della citata legge, a seguito di pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici ovvero per titoli ed esami, presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici, al fine di partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli ospedali di cui al titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale o del tirocinio pratico di cui agli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla citata legge;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il loro diritto all'inclusione nell'elenco degli assistenti di neuropsichiatria infantile in base al possesso dei requisiti previsti dal citato comma primo dell'art. 47;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di assistente di neuropsichiatria infantile presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità regionale in quanto il servizio di ruolo al 20 maggio 1975 nella corrispondente qualifica e disciplina presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici:

Riboldi Agostino, nato a Milano il 3 febbraio 1935;
Russo Roberto, nato a Milano il 9 febbraio 1934.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(13097)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto del servizio trasfusionale e immunoematologia;

un posto di aiuto della sezione di neonatologia centro immaturi e terapia intensiva (aggregata alla divisione di pediatria).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(13567)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso a due posti di assistente della terza divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della terza divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Catania.

(13643)

OSPEDALE DEI BAMBINI « V. BUZZI » DI MILANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di laboratorio;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Milano.

(13569)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 17 ottobre 1977, n. 87.

Norme sullo stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 22 *ottobre* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1976, per ogni triennio, il presidente della Regione esaminerà con i rappresentati delle maggiori confederazioni sindacali le questioni comunque interessanti il personale dell'amministrazione regionale con particolare riferimento allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1977 le retribuzioni iniziali mensili nette relative a ciascuna classe di stipendio del personale dell'amministrazione regionale di cui ai ruoli istituiti dalla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive aggiunte e modificazioni, sono aumentate di L. 23.000 nette.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 al personale di cui al precedente articolo, ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, secondo i tempi di permanenza indicati nella tabella « N » e relative note di cui all'art. 8 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30, non si applicano le riduzioni di anzianità previste dai primi tre periodi del secondo comma dell'art. 75 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e dell'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 1° agosto 1974, n. 34.

Restano ferme le disposizioni contenute nell'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 75 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Per il personale transitato in qualifiche superiori ai sensi della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, coi provvedimenti aventi efficacia anteriore al 1° gennaio 1976, la decorrenza degli effetti delle disposizioni di cui al primo comma retroagisce al giorno precedente alla data di efficacia dei provvedimenti stessi.

Art. 4.

Al personale di cui all'art. 2 in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il personale di cui all'art. 4 della legge regionale 14 aprile 1967, n. 47, e successive modifiche, e quello inquadrato ai sensi della legge 6 marzo 1968, n. 219, e della legge regionale 25 luglio 1969, n. 25, che abbia prestato a qualsiasi titolo servizio presso uffici centrali e periferici dell'amministrazione regionale, i relativi periodi di servizio, in quanto già non valutati ai sensi di particolari disposizioni, vengono riconosciuti a tutti gli effetti in aggiunta all'anzianità di servizio posseduta al 1° gennaio 1977 nei seguenti limiti:

a) servizio prestato in qualifiche o carriere corrispondenti o superiori, nella misura del 60 per cento e fino ad un massimo di anni quattro;

b) servizio prestato in qualifiche o carriere immediatamente inferiori, nella misura del 40 per cento e fino ad un massimo di anni tre.

I servizi di cui sopra, anche cumulati, non possono essere riconosciuti complessivamente per più di quattro anni.

In analoga misura è riconosciuto il servizio di cui all'art. 84, quarto comma, della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

La corrispondenza dei servizi comunque prestati, considerati nel presente articolo, che non sia riferibile a specifiche qualifiche o carriere, è stabilita sulla base dei criteri adottati per l'immissione nei ruoli.

Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza i servizi non di ruolo sono riconosciuti previo riscatto.

I benefici di cui al primo comma non si applicano al personale inquadrato ai sensi della legge regionale 1° agosto 1974, n. 34. Non si applicano altresì al personale che ha effettuato o effettuerà il passaggio alla qualifica superiore, ai sensi delle disposizioni transitorie della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, limitatamente al servizio prestato nella qualifica di provenienza.

Art. 5.

Il riconoscimento dei servizi di cui al precedente art. 4 è effettuato a domanda degli interessati, da presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 4, l'anzianità relativa a tali servizi è cumulabile con quella prevista dall'art. 3 della presente legge solo per la parte eventualmente eccedente l'anzianità non valutata per effetto dell'art. 75, secondo comma, della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e riconosciuta dal precendente art. 3.

Art. 6.

Il personale di cui al precedente art. 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il congiungimento, ai fini di previdenza e di quiescenza, dei servizi previsti dall'art. 83 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, con le medesime modalità in esso previste.

Art. 7.

L'art. 6 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 34, non si applica al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e già inquadrato nella qualifica di archivista-dattilografo.

Ai fini del conseguimento delle successive classi di stipendio si applicano al predetto personale le norme dell'art. 5, penultimo comma, della legge regionale 1° agosto 1974, n. 34.

Art. 8.

Tutti i miglioramenti economici conseguenti all'applicazione della presente legge avranno decorrenza dal 1° gennaio 1977.

Art. 9.

Ai titolari di pensioni e di assegni vitalizi è concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1977, un aumento in ogni caso non superiore a L. 23.000 mensili nette, ragguagliate alla misura massima della pensione.

Ai titolari di assegni vitalizi e di pensioni in misura inferiore alla massima l'ammontare del predetto aumento è ragguagliato alla percentuale della retribuzione che ha determinato il trattamento di quiescenza attribuito.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai titolari di pensioni o assegni attribuiti con decorrenza successiva alla data del 31 dicembre 1976.

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio in corso in lire 3.800 milioni, si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 17 ottobre 1977

BONFIGLIO

(12523)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773510)